

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI BOLOGNA E DELLA CAMERA DI  
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO DI BOLOGNA IN INTERPORTO BOLOGNA S.P.A..

IL COMUNE DI BOLOGNA

rende noto che

Il Comune di Bologna, anche su mandato della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bologna intende procedere alla vendita delle partecipazioni societarie detenute da entrambi gli Enti nella società Interporto Bologna S.p.A., con sede legale nel Comune di Bentivoglio, provincia di Bologna, Palazzina Doganale di Interporto Bologna, iscritta nel Registro delle imprese di Bologna, numero REA BO – 210041, Partita IVA 00372790378.

Le partecipazioni oggetto della vendita ammontano a n. 17.795(diciasettemilasettecentonovantacinque) azioni, del valore nominale unitario pari a euro 517,00 corrispondenti al 41% del capitale sociale di Interporto Bologna S.p.A. e rappresentate rispettivamente dalle seguenti quote:

- Comune di Bologna: n. 15.234 azioni pari al 35,10% del capitale sociale;
- Camera di Commercio: n. 2561 azioni, pari al 5,90% del capitale sociale.

#### 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA

E' indetta la vendita dell'intero pacchetto azionario di proprietà dei due enti, corrispondente a n. 17.795 azioni, del valore nominale unitario di euro 517,00 pari al 41% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 10 TUSP è fatto salvo il diritto di prelazione in capo ai soci di Interporto Bologna S.p.A. così come previsto dall'art. 9 del vigente Statuto della società.

Il trasferimento delle azioni è, pertanto, subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di Interporto Bologna S.p.A. non venditori.

Il prezzo complessivo a base di gara è fissato in euro 15.552.830,00 (euro quindicimilionicinquecentocinquantaquattromilaottocentotrenta/00); calcolato sulla base di un prezzo unitario delle azioni in vendita fissato in euro 874,00 (euro ottocentosettantaquattro/00).

Sono ammesse esclusivamente, a pena di esclusione, offerte superiori all'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte parziali, nemmeno nel caso di presentazione di offerta congiunta, né offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o incomplete. Si precisa che, ai fini di quanto disposto nel precedente periodo ed, in ogni caso, ai fini del presente avviso, deve intendersi per "offerta parziale" un'offerta formulata per l'acquisto di una sola parte del pacchetto azionario oggetto della presente procedura. Agli stessi fini, deve intendersi per "offerta condizionata" un'offerta la cui efficacia è subordinata a condizioni estranee all'oggetto del presente procedimento ovvero ad elementi non previsti nel presente avviso, per "offerta espressa in modo indeterminato" un'offerta il cui contenuto non sia direttamente ed immediatamente evincibile dalla formulazione utilizzata dal concorrente in sede di presentazione, per "offerta incompleta" un'offerta mancante di alcuno degli elementi essenziali di cui al punto 10 del presente avviso.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare, né alcuna cessione dell'aggiudicazione, fatte salve le rappresentanze legali e le procure speciali, nei limiti di cui al successivo punto 5.

Si precisa che il presente Avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i..

#### 2. PROCEDURA DI GARA

La vendita per la cessione congiunta delle partecipazioni societarie corrispondenti a n. 17.795 azioni, pari al 41% del capitale sociale, della società Interporto Bologna S.p.A., avviene tramite asta pubblica.

L'asta pubblica avrà luogo ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), art. 76 comma 1 e art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827, da effettuarsi per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta indicato nel presente avviso. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

Si precisa che, a norma dell'art. 10 del TUSP, le modalità procedurali indicate nelle disposizioni da ultimo richiamate, riconducibili al modello dell' "asta pubblica" a offerte segrete sono rispettose dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nella scelta dell'acquirente.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere ulteriore offerta al rialzo, concedendo un termine minimo di 15 giorni per la presentazione della stessa. Trascorso tale ulteriore termine, il Comune di Bologna dichiarerà migliore offerente il concorrente che avrà offerto il maggior rialzo; in caso di ulteriore parità tra più offerte al rialzo, l'aggiudicazione avverrà mediante estrazione a sorte tra le offerte al rialzo pervenute.

Nel caso in cui, entro l'ulteriore termine assegnato, non pervengano da parte dei concorrenti che hanno presentato offerta uguale, ulteriori offerte al rialzo, l'aggiudicazione avverrà mediante estrazione a sorte tra le offerte uguali inizialmente pervenute.

L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore del soggetto che, in presenza dei requisiti di partecipazione richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, il Comune di Bologna provvederà a:

1) Comunicare all'aggiudicatario provvisorio il termine entro cui dovrà avvenire la stipula del contratto di compravendita in caso di eventuale aggiudicazione definitiva, subordinata all'esito della procedura di prelazione, condizionata all'esito della procedura di prelazione da svolgersi ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto di Interporto Bologna S.p.A.;

2) Attivare le procedure per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di Interporto Bologna S.p.A., ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto, dando comunicazione del termine entro cui dovrà avvenire la stipula dei contratti.

3) Verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso di pubblico incanto.

In particolare, il Comune di Bologna, dopo aver effettuato l'aggiudicazione provvisoria procederà, anche in nome e per

per conto dell'Ente mandante, ad attivare le procedure per l'offerta in prelazione agli altri soci non venditori, comunicando loro le condizioni di vendita determinatesi a seguito della gara, come previsto dall'art. 9 del vigente statuto sociale.

L'aggiudicazione definitiva è, quindi, subordinata all'espletamento infruttuoso della procedura di prelazione da parte del Comune di Bologna, anche in nome e per conto dell'Ente mandante, nei confronti degli altri soci della società Interporto Bologna S.p.A., nei termini e con le modalità previste dall'art. 9 'Trasferimenti e prelazione' del vigente statuto sociale.

L'aggiudicazione definitiva avverrà a seguito della scadenza del termine dedicato all'esercizio del diritto di prelazione dei soci di Interporto Bologna S.p.A., in base all'esito di tale procedura.

Nel caso in cui uno o più degli altri soci si siano avvalsi della clausola di prelazione, l'aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti del Comune di Bologna e dell'Ente mandante, alcun diritto o titolo all'aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di cessione con riferimento alle azioni optate e già oggetto dell'asta pubblica. Nel caso in cui i soci di Interporto Bologna S.p.A. abbiano esercitato il diritto di prelazione solo su alcune delle azioni loro proposte, oggetto della presente procedura di vendita, l'aggiudicatario provvisorio si impegna comunque all'acquisto delle eventuali azioni residue inoptate dai soci legittimati alla prelazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione su tutte le azioni oggetto della presente asta da parte dei soci a ciò legittimati, non si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.

In merito alla mancata aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario provvisorio non potrà far valere nessuna forma di responsabilità, neanche precontrattuale, nei confronti del Comune di Bologna e dell'Ente mandante.

In qualsiasi caso, non verrà corrisposto nessun indennizzo ai soggetti ammessi e partecipanti alla presente gara.

Il Comune di Bologna, anche in nome e per conto dell'Ente mandante, concluderà la presente procedura tramite determinazione dirigenziale, che stabilirà l'aggiudicazione definitiva di tutte, o di parte delle, azioni nel caso in cui i soci non venditori di Interporto Bologna S.p.A. non esercitino il diritto di prelazione per l'intero, o per parte del, pacchetto azionario oggetto della presente asta.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'effettiva idoneità della documentazione presentata in sede di gara e della veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, nonché all'espletamento, con esito favorevole, degli accertamenti di cui al D.L.gs. n. 159/2011 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

L'asta pubblica verrà esperita il giorno 20 Settembre 2018, alle ore 12,00 nella Sala degli Orologi di Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore n. 6 – primo piano -, in seduta pubblica, per la vendita dei titoli sopracitati.

### 3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Segreteria Generale del Comune di Bologna, Dr.ssa Lara Bonfiglioli, domiciliata per il presente procedimento presso Piazza Maggiore n. 6 – 40124 Bologna.

Telefono: 051/2194391

email: [lara.bonfiglioli@comune.bologna.it](mailto:lara.bonfiglioli@comune.bologna.it)

PEC: [protocollogenerale@pec.comune.bologna.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it).

### 4. INFORMAZIONI SOCIETARIE

Interporto Bologna S.p.A.

Dati identificativi della Società:

- Denominazione: Interporto Bologna S.p.A.

- Codice fiscale/Partita IVA: 00372790378 - Numero REA: BO-210041

- Sede: Palazzina Doganale di Interporto di Bologna, Comune di Bentivoglio, provincia Bologna

- Oggetto sociale: (art. 4 dello statuto):

“La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.

Rientrano inoltre nell'oggetto sociale:

- la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto - ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici - necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti;

- la promozione, la realizzazione, l'organizzazione, il coordinamento, la gestione, la commercializzazione e l'esercizio di terminali, centri attrezzati per il trasporto delle merci e per l'attività di logistica sia in Italia che all'estero;

- l'acquisto, il noleggio, la vendita, la gestione dei mezzi e delle attrezzature di qualsiasi natura e caratteristica funzionali al trasporto merci, ivi compresi i mezzi di trazione ferroviaria ed i mezzi rotabili in genere. “

- Capitale sociale: euro 22.436.766,00 nominali, corrispondenti a 43.398 azioni del valore nominale unitario pari a euro 517,00.

- Quota detenuta dal Comune di Bologna: euro 7.875.978,00 nominali corrispondenti a 15.234 azioni ordinarie, pari al 35,10% del capitale sociale;

- Quota detenuta dalla Camera di Commercio di Bologna: euro 1.324.037,00 nominali corrispondenti a 2.561 azioni ordinarie, pari allo 5,90% del capitale sociale.

### 5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, purché già costituiti al momento della presentazione delle offerte, in possesso dei requisiti previsti nel presente bando, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in particolare, che presentino i requisiti e le condizioni necessarie per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare.

Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo, è necessario che sia munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l'offerta a

pena di esclusione. In questo caso l'offerta, l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato. Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. Si precisa che, ai fini di quanto disposto nel precedente periodo ed, in ogni caso, ai fini del presente avviso, deve intendersi per "procura generale" una procura avente ad oggetto un numero ed una tipologia indeterminati di atti, per "mandato collettivo" un mandato conferito da più soggetti con un unico atto, per "delega semplice" la delega rilasciata senza alcun particolare adempimento formale ed, in particolare, la delega rilasciata al di fuori della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La procura speciale deve essere conferita da un solo soggetto terzo a pena di esclusione.

Non è ammessa la partecipazione sotto forma di associazione temporanea di impresa, joint venture o rete di imprese.

## 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno presentare offerta i soggetti interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per le persone fisiche

1) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;

2) di possedere il pieno e libero godimento dei diritti civili;

3) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a proprio carico sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;

4) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

- per le persone giuridiche:

1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche. Dichiarazione di analogo contenuto dovrà essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.

con riferimento ai dati comunque certificabili, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

2) per le società cooperative, iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. del 23/06/2004 e s.m.i. e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la Cooperativa;

3) che la persona giuridica rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza né che nei propri confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.Lgs, 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

Le dichiarazioni, di cui ai numeri 4) e 5) di cui sopra dovranno essere rese, ex art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da parte di ciascuna persona fisica o da ciascuno dei suoi legali rappresentanti e procuratori se si tratta di persona giuridica, nonché da ciascuno dei soci, se si tratta di Società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di Società;

Il Comune di Bologna verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art.71 del citato D.P.R. n. 445/2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito, a norma dell'art. 76 del medesimo decreto, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il Comune di Bologna potrà procedere all'esclusione del partecipante in qualunque momento della procedura, qualora risulti che il soggetto, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della medesima, sia privo dei requisiti prescritti dal presente avviso.

## 7. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Sono ammesse esclusivamente offerte superiori al prezzo a base d'asta. L'offerta dovrà riguardare l'intero pacchetto azionario posto in vendita dal Comune di Bologna e dall'Ente mandante e, quindi, non saranno ammesse offerte riferibili al pacchetto azionario ad uno solo dei soci venditori.

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico ed allegata in originale o copia autenticata all'offerta, pena esclusione dalla gara.

Sono ammesse offerte congiunte da parte di due o più soggetti, i quali dovranno conferire mandato con procura speciale per atto pubblico ad uno di essi, da allegarsi all'offerta.

Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto, sia singolarmente che congiuntamente ad altri soggetti.

La dichiarazione comprovante i requisiti di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta da ogni soggetto interessato all'acquisto, sia esso mandante o mandatario, mentre l'offerta sarà sottoscritta dal solo mandatario.

L'offerta sarà vincolante e irrevocabile per l'offerente a partire dalla data di presentazione e per la durata di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese di pubblicazione del presente avviso, quelle notarili, accessorie, le imposte di registro e di bollo, saranno interamente poste a carico dell'acquirente, il cui esatto ammontare sarà comunicato al momento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. Relativamente ad esse, l'aggiudicatario dovrà dare prova dell'avvenuto accredito presso il conto di Tesoreria del Comune di Bologna in sede di stipulazione del contratto di vendita delle azioni.

Il Comune di Bologna effettuerà controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente. Resta inteso che la non veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. In tal caso, il Comune di Bologna, avrà diritto ad incamerare il deposito cauzionale versato o ad escutere la fideiussione anche in nome e per conto dell'Ente mandante, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In tal caso, il Comune di Bologna provvederà a riversare all'Ente mandante quota parte del deposito cauzionale o della fideiussione escussa, in proporzione alla propria quota di partecipazione nella società.

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.

L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, mentre tale vincolo sarà effettivo per il Comune di Bologna e per il socio Mandante solo a seguito dell'esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il Comune di Bologna si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Il Comune di Bologna e la Camera di Commercio di Bologna si riservano in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno emergente o lucro cessante o comunque alcun diritto a qualsivoglia prestazione nei confronti del Comune di Bologna e/o della Camera di Commercio di Bologna né avranno diritto alla corresponsione di alcun indennizzo.

## 8. CAUZIONE

A garanzia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell'offerta e dall'aggiudicazione provvisoria, al momento della presentazione dell'offerta dovrà essere versata al Comune di Bologna una cauzione provvisoria per la partecipazione all'asta pubblica, che verrà incamerata anche in nome e per conto dell'Ente mandante.

La cauzione provvisoria deve essere costituita e mantenuta per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'importo del deposito cauzionale dovrà essere pari al 2% del prezzo complessivo posto a base d'asta.

A scelta del concorrente, tale garanzia potrà essere costituita esclusivamente secondo una delle modalità sottoriportata:

– Bonifico bancario a favore del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6, 40121 Bologna- codice IBAN IT 88 R02008 02435 000020067156 indicando la seguente causale: “Cauzione relativa all’avviso d’asta per la vendita delle azioni della società Bologna Interporto S.p.A”. I concorrenti dovranno allegare alla documentazione una copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che l’effettivo introito da parte dell’istituto tesoriere provinciale dovrà avvenire entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte; essi dovranno altresì indicare le proprie coordinate bancarie per l’eventuale svincolo e restituzione della cauzione provvisoria, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario; il deposito cauzionale con bonifico è infruttifero per il concorrente;

– Fideiussione a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto non imputabile al Comune di Bologna: potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà essere irrevocabile e incondizionata e deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Bologna e per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia dovrà, altresì, essere corredata dall’impegno del garante a prorogare le garanzie sino al termine della procedura, che potrebbe protrarsi laddove, prima del termine di 180 giorni il Comune di Bologna comunicasse la necessità di disporre di maggior termine per il completamento della procedura. Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di presentazione della cauzione.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

a) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

b) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo/intermediario autorizzato dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante nei confronti del Comune di Bologna con allegata copia del documento di identità e codice fiscale di colui che sottoscrive in qualità di garante; oppure, in alternativa dalla sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’Amministrazione provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;

c) a pena di esclusione prevedere espressamente:

- la validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Bologna.

L’originale della quietanza dell’avvenuto bonifico bancario effettuato alla Tesoreria Comunale di Bologna ovvero l’originale della fideiussione bancaria o assicurativa (nel caso di polizze) intestata al Comune di Bologna, dovrà essere inserita nella “Busta A” nelle modalità suindicate nella sezione del presente avviso denominata ‘MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA’.

La mancata produzione della garanzia sarà causa di esclusione dall’asta.

Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero fideiussioni rilasciate da soggetti che non rispondano alle caratteristiche sopra indicate, a pena di esclusione dall’asta.

Il deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non vincitori dopo l'aggiudicazione definitiva, così come lo svincolo delle polizze fideiussorie, mentre all'aggiudicatario definitivo sarà restituito subito dopo la stipulazione del contratto di compravendita, previo rilascio della quietanza per il versamento per intero del prezzo offerto, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese. Tempi e modalità della restituzione saranno resi noti con separate comunicazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata per iscritto, esclusivamente in lingua italiana.

La cauzione provvisoria verrà escussa:

- in caso di mancata sottoscrizione del contratto di compravendita dopo l'aggiudicazione definitiva per fatto dell'aggiudicatario;
- in caso di false dichiarazioni o false attestazioni nella documentazione presentata in sede di offerta e/o in sede di riscontro a richieste di chiarimenti o integrazioni da parte dell'Amministrazione, ovvero qualora non venga fornita nei termini all'uopo indicati dall'Amministrazione la prova del possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata produzione nei termini all'uopo indicati dall'Amministrazione della documentazione richiesta per la stipula del contratto.

#### 9. TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per prendere parte alla presente procedura di gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire i plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'Offerta secondo le modalità stabilite nel presente avviso, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19 Settembre 2018, a pena di esclusione, mediante consegna a mano oppure tramite servizio postale, corriere o servizi equivalenti presso Ufficio spedizioni del Comune di Bologna, P.zza Liber Paradisus 10 Torre B piano – 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 14.30.

Il recapito del plico controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantirne la riservatezza del contenuto contro eventuali manomissioni a norma del successivo punto 10, contenente la documentazione amministrativa e l'Offerta, entro e non oltre il suddetto termine, dovrà essere effettuata a mano, a mezzo posta o tramite agenzia di recapito autorizzata, nel rispetto della normativa in materia.

Il recapito del plico entro il termine indicato, qualunque sia il mezzo prescelto per l'invio, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Al fine del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico al Protocollo comunale.

Eventuali successive offerte, anche sostitutive o aggiuntive di offerte in aumento precedenti saranno considerate valide solo se presentate entro il termine sopra indicato.

I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che per qualsiasi motivo, sia pure per forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi.

#### 10. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, corredata di tutta la documentazione richiesta, così come indicato nel presente bando, deve essere consegnata entro il termine perentorio di cui alla precedente sezione, in forma di unico plico. Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca, nastro adesivo o altri strumenti equivalenti e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare sull'esterno la denominazione e ragione sociale del mittente, indirizzo completo con l'indicazione del codice fiscale, l'oggetto della gara: "CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI BOLOGNA E DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA NELLA SOCIETA' INTERPORTO BOLOGNA S.p.A. - NON APRIRE IL PLICO", data di scadenza di presentazione dell'offerta, indirizzo del destinatario: Comune di Bologna, Settore Segreteria Generale c/o Ufficio Spedizioni del Comune di Bologna, P.zza Liber Paradisus, 10 Torre B piano – 1, - 40129 – Bologna.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- Busta A - Documentazione Amministrativa;
- Busta B - Offerta Economica.

Nella Busta A 'DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA', devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio in caso di irregolarità non essenziali nella presentazione della documentazione:

- a) domanda di partecipazione all'asta redatta in lingua italiana, in bollo, datata e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive l'offerta economica;
- b) originale della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. o della quietanza dell'avvenuto versamento di cui alla sezione denominata 'CAUZIONE' del presente avviso;
- c) eventuale procura speciale, da presentare a pena di esclusione, in originale o copia conforme all'originale, purché sia conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel caso il sottoscrittore della domanda di partecipazione agisca in nome e per conto di terzi; in tal caso le offerte, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti in nome e per conto della persona mandante; non sono validi i mandati di procura generale, né i mandati collettivi, né la semplice delega;
- d) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; assenza del suddetto documento di identità costituisce causa di esclusione.

Con la domanda di partecipazione, il sottoscrittore dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta semplice, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente, a pena di esclusione,

A) indicazione del soggetto che dovrà acquistare le azioni, nonché i dati e la qualifica di chi sottoscrive la domanda di partecipazione, l'offerta economica e la dichiarazione.

In particolare:

-per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del sottoscrittore;

-per le società o altri enti iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, generalità del sottoscrittore rappresentante legale e degli altri eventuali legali rappresentanti;

- per gli enti pubblici e per le P.P.A.A. di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: indicazione della denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del sottoscrittore rappresentante legale e/o negoziale che opera in nome e per conto dell'ente ed indicazione dei riferimenti della relativa deliberazione o determinazione a contrattare, nonché l'indicazione dell'impegno contabile, registrato sul competente intervento del Bilancio di Previsione;

- per le Società semplici, associazioni, soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, dati fiscali, generalità del sottoscrittore rappresentante e degli altri eventuali legali rappresentanti;

- in caso di offerta in nome e per conto di terzi: indicazione dei dati relativi al sottoscrittore e dei dati relativi al soggetto sul quale ricadranno gli effetti dell'aggiudicazione, nonché gli estremi dell'atto notarile di conferimento della procura speciale, da allegare a pena di esclusione, per partecipare alla gara;

B) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui alla sezione denominata 'REQUISITI DI PARTECIPAZIONE' del presente avviso di gara;

C) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente avviso di gara;

D) di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento contenute nella sezione denominata 'MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA' del presente avviso.

Nella Busta B, 'OFFERTA ECONOMICA' chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà esservi la dichiarazione di offerta economica, redatta in competente bollo (€ 16,00), in lingua italiana, sottoscritta dal medesimo firmatario della domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato al presente avviso denominato 'Offerta economica'.

L'offerta dovrà essere a pena di esclusione irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere l'indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, della somma che l'interessato offre per l'acquisto di ciascuna azione, nonché la somma in cifre ed in lettere dell'offerta per l'intera partecipazione azionaria posta in vendita.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere e tra l'importo offerto per ogni singola azione e quello per l'intera partecipazione, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Il plico dovrà pervenire al Comune di Bologna nelle modalità sopra richiamate nella sezione denominata 'TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE' a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dei soggetti concorrenti.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.

#### 11. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica del Comune di Bologna:

SegreteriaPartecipazioniSocietarie@comune.bologna.it

entro e non oltre il quinto giorno lavorativo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, inserendo il seguente testo nell'oggetto: "Richiesta chiarimenti avviso d'asta vendita azioni Interporto Bologna S.p.A.".

Inoltre, sarà disponibile, su richiesta degli interessati inviata al medesimo indirizzo di posta elettronica, copia della perizia di stima relativa al valore economico della società sulla base della quale è stato stabilito il controvalore del pacchetto azionario posto in vendita dai soci pubblici.

Costituisce documentazione della procedura, allegata al presente avviso:

- Schema domanda di partecipazione;
- Schema dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui alla sezione denominata;
- Schema offerta economica;

Tale documentazione potrà essere scaricata dal sito [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it), sezione 'Altri bandi e avvisi pubblici'.

#### 12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

L'aggiudicatario definitivo sarà invitato ad indicare al Comune di Bologna, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, il nome del notaio o istituto di credito o intermediario abilitato, che dovrà essere identificato tra quelli operanti nel territorio del Comune di Bologna, presso il quale si intende effettuare la stipula del contratto di compravendita delle azioni con il Comune di Bologna e con la Camera di Commercio di Bologna.

L'aggiudicatario, entro la data di stipulazione del contratto di compravendita, dovrà provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero prezzo di cessione, a mezzo di bonifico bancario, pro quota a ciascuno degli enti pubblici. Inoltre, dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione del presente bando al solo Comune di Bologna.

L'importo di tali spese verrà comunicato dal Comune di Bologna contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Il versamento del prezzo di cessione delle azioni dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- il prezzo offerto in sede di presentazione delle Offerte alla cessione di n. 15.234 azioni, pari al 35,10% del capitale sociale detenute dal Comune di Bologna dovrà essere versato prima della stipulazione del contratto con il Comune di Bologna, presso la Tesoreria del Comune di Bologna codice IBAN IT 88 R 02008 02435 000020067156 in un'unica soluzione con valuta entro il giorno della stipula del contratto; il bonifico dovrà essere comprensivo di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione del presente bando; la distinta del bonifico dovrà essere presentata all'Ufficiale Rogante prima della stipula del contratto;

- il prezzo offerto in sede di presentazione delle Offerte relativamente alla cessione di n. 2.561 azioni, pari al 5,90% del capitale sociale detenute dalla Camera di Commercio di Bologna dovrà essere versato prima della stipulazione del contratto, presso la Tesoreria della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna codice IBAN IT4400312702410000012000001 in un'unica soluzione con valuta entro il giorno della stipula del contratto; la distinta del bonifico dovrà essere presentata all'Ufficiale Rogante prima della stipula del contratto.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, bolli, imposte, diritti, commissioni saranno interamente poste a carico dell'acquirente.

La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma del contratto, comporta per l'aggiudicatario medesimo la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente e il diritto per il Comune di Bologna, ad incamerare il deposito cauzionale versato o ad escutere la fideiussione anche in nome e per conto dell'Ente mandante, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

In tal caso il Comune di Bologna provvederà a riversare alla Camera di Commercio di Bologna quota parte del deposito cauzionale o della fideiussione escussa, in proporzione alla propria quota di partecipazione alla società Interporto Bologna S.p.A..

### 13. FORMA DI PUBBLICITA'

Il presente Avviso viene pubblicato integralmente all'albo pretorio online del Comune di Bologna e sul sito internet del Comune di Bologna [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it) e sul sito internet della Camera di Commercio di Bologna [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it).

Il presente Avviso sarà, inoltre, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.

### 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei partecipanti alla presente asta pubblica avverrà in conformità alle disposizioni delle norme di legge vigenti in materia. Tale trattamento sarà improntato a criteri di liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro riservatezza. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed ha la finalità di consentire l'espletamento della procedura volta alla vendita delle azioni.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in P.zza Maggiore n. 6, 40124, Bologna.

Soggetto autorizzato al trattamento è il Responsabile del procedimento, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Con la presentazione dell'offerta il partecipante autorizza l'Amministrazione cedente al trattamento dei dati personali in essa contenuti, anche in relazione all'Ente mandante.

### 15. DISPOSIZIONI VARIE

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati, da parte di chiunque è disciplinato dal Regolamento del Comune di Bologna P.G. n. 232245/2017, consultabile nella sezione "Regolamenti" presente nel sito istituzionale del Comune di Bologna.

Sono garantiti l'accesso civico e l'accesso generalizzato secondo le modalità di presentazione della domanda presenti sul sito del Comune di Bologna [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it), nella sezione Amministrazione Trasparente.

I concorrenti, con la semplice partecipazione alla procedura accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate, oltre a quelle contenute nel presente avviso, e autorizzano l'ostensione dei documenti presentati.